

COMUNE DI CROSA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01.

(AUTONOMIA)

01. IL COMUNE DI CROSA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

(TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA)

01. IL COMUNE DI CROSA E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DELLE BORGATE DI AIMONE, BOZZO, ENOCH, IULIO, MOLINO, UBERTO E VILLA.

02. CAPOLUOGO E SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI AIMONE.

03. IL COMUNE AVRA' UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA.

04. IL COMUNE DI CROSA SI RICONOSCE STORICO EREDE DELLA COMUNITA' DEL MORTIGLIENGO.

ART. 03

(FINALITA')

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 04

(TUTELA DELLA SALUTE)

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 05.

(TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO)

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L' AMBIENTE, ATTUANDO OGNI POSSIBILE INIZIATIVA PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER LA DIFESA DALL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, FAVORENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

(PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO)

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LA FORMAZIONE DEI GIOVANI, ANCHE MEDIANTE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE.

03. L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI E DISCIPLINATO DA REGOLAMENTO.

ART. 07

(ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO)

01. IL COMUNE PROMUOVE UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

03. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, ANCHE MEDIANTE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 08

(SVILUPPO ECONOMICO)

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO NELL'AMBITO DEL

PIANO COMMERCIALE, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. SOSTIENE LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

03. RICONOSCE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 09

(PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE)

01. IL COMUNE ASSICURA LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

02. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 10

(SERVIZI PUBBLICI)

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E

DIMENSIONE NON SONO ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) DI AVVALERSI DI ASSOCIAZIONI E/O COMITATI DI VOLONTARIATO.

ART. 11

(DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA)

01. IL COMUNE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE E DI QUELLE A QUESTO DELEGATE DALLA REGIONE QUANDO INTENDA ESERCITARLE IN FORMA ASSOCIATA, AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' ED ECONOMICITA' DEI SERVIZI.

02. DELEGA ALTRESI' OGNI ALTRA FUNZIONE QUANDO NE RAVVISI RAGIONI DI OPPORTUNITA'.

TITOLO 02

GLI ORGANI SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

(IL CONSIGLIERE COMUNALE)

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO ED E' LIBERO DI ESPRIMERE LE PROPRIE OPINIONI ED I PROPRI VOTI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE.

02. NON PUO' ESSERE PERSEGUITO PER LE OPINIONI ESPRESSE.

03. LE INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 13

(DOVERI DEL CONSIGLIERE)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. IL CONSIGLIERE IMPEDITO A PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEVE DARNE AVVISO, ANCHE TELEFONICO, AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UN'INTERA SESSIONE ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI.

04. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. AL FINE DEL RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI INERENTI IL SUO UFFICIO, IL CONSIGLIERE DEVE ELEGGERE DOMICILIO NEL TERRITORIO DEL

06. IL CONSIGLIERE E' TENUTO AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE

07. I CONSIGLIERI COMUNICANO AL SINDACO ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO IL REDDITO CONSEGUITO NELL'ANNO PRECEDENTE.

ART. 14

(POTERI DEL CONSIGLIERE)

01. IL CONSIGLIERE HA DIRITTO DI INIZIATIVA A FINE DELIBERATIVO PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI

UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, CON LE MODALITA' STABILITE DAL
03. PUO' CONSULTARE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, DA ASSUMERE DAL CONSIGLIO, NEL TERMINE DI PREAVVISO DELLA SEDUTA.

ART. 15

(DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE)

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DALLA PRESA D'ATTO DELLE STESSE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO NE DA COMUNICAZIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO.

03. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO L'UNA O L'ALTRA COMUNICAZIONE DI CUI AI COMMA CHE PRECEDONO.

ART. 16

(CONSIGLIERE ANZIANO)

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

02. CONVOCA E PRESIEDE LE ADUNANZE PER LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI E PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

ART. 17

(GRUPPI CONSILIARI)

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, COMPOSTI DA UNO O PIU' MEMBRI; HANNO SEDE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.

02. IL CAPOGRUPPO COMUNICA AL SINDACO SENZA RITARDO LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CHE RAPPRESENTA ED OGNI VARIAZIONE INTERVENUTA.

03. FINO ALLA DESIGNAZIONE DEI CAPOGRUPPO SI RITENGONO TALI I CONSIGLIERI CHE ABBIANO CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI IN CIASCUNA LISTA.

ART. 18

(POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA, L'INDIRIZZO POLITICO.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 19

(PRIMA ADUNANZA)

01. NELLA PRIMA ADUNANZA IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA IN MERITO ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, DA TENERSI ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA CONSEGNARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE; POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

04. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 24 E SEGUENTI DEL PRESENTE STATUTO.

05. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGHE DEI CONSIGLIERI.

ART. 20

(SESSIONI E CONVOCAZIONE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE DAL PRIMO APRILE AL TRENTA GIUGNO IN SESSIONE ORDINARIA DI RENDICONTAZIONE E DAL PRIMO SETTEMBRE AL TRENTA NOVEMBRE IN SESSIONE ORDINARIA PREVISIONALE.

02. NEGLI ALTRI PERIODI E' CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA.

03. PUO' ESSERE CONVOCATO D'URGENZA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO:

A) DI PROPRIA INIZIATIVA;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

05. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

06. SE IL CONSIGLIO COMUNALE E' RIUNITO IN VIA D'URGENZA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE, SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

07. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALTRESI' AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 21

(ORDINE DEL GIORNO)

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DALLA GIUNTA, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, SALVI I CASI IN CUI SIA DI COMPETENZA DEL SINDACO.

ART. 22

(AVVISO DI CONVOCAZIONE)

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE

ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO RISPETTANDO I TERMINI DI CONSEGNA AI CONSIGLIERI E DEVE ESSERE CONSEGNATO DAL MESSO COMUNALE, CHE REDIGE VERBALE DELLA CONSEGNA, AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

- A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;
- B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONE STRAORDINARIE;
- C) ALMENO VENTiquATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIÀ ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 23

(VALIDITA' DELLE SEDUTE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE IN PRIMA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE PER DELIBERARE SULLE PROPOSTE INSERITE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE. NEL CASO CHE SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, LE QUALI NON ERANO COMPRESI NELL'ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON VENTiquATTRO ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE DA TENERSI IN GIORNO DIVERSO, NON OLTRE IL DECIMO, E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI OBBLIGATI AD ASTENERSI;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 24

(VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI)

01. LA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 25

(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 26

(VOTAZIONI)

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 27

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE HA FACOLTA' DI ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI, PERMANENTI O TEMPORANEE, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, FINALIZZATE ALL'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. CIASCUN COMPONENTE E' PORTATORE DI TANTI VOTI QUANTI SONO I MEMBRI IN CONSIGLIO COMUNALE DEL GRUPPO RAPPRESENTATO.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO SE NON NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE E/O DAI REGOLAMENTI.

05. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI NONCHE' DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

07. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 28

(COMMISSIONI D'INCHIESTA)

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE SU PROPOSTA DI ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N.

570 .

ART. 29

(REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO)

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 02

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

ART. 30

(COMPOSIZIONE)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI, SCELTI TRA I CONSIGLIERI.

ART. 31

(ELEZIONE)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI LISTA UNICA COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

02. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI SOTTOSCRITTI DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E SUI DOCUMENTI PROGRAMMATICI.

03. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. QUALORA NON SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA POSSONO ESSERE INDETTE FINO A DUE ULTERIORI VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO QUINDICI GIORNI L'UNA DALL'ALTRA MA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA, O IN CASO DI AMMISSIONI, DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

ART. 32

(INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE)

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANTI E ADOTTATI.

ART. 33

(DURATA IN CARICA)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.
02. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA, PER QUALSIASI CAUSA, DEL SINDACO O DI ALMENO TRE ASSESSORI, SI RINNOVA INTEGRALMENTE L'ORGANO AMMINISTRATIVO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.
03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DELLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.
04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO DELIBERA LA SOSTITUZIONE DELL'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.
05. TALE DELIBERAZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER TRE SEDUTE SUCCESSIVE, DA TENERSI ENTRO TRE MESI, ESAURITE LE QUALI L'ELEZIONE AVVIENE A MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
06. SE UN ASSESSORE E' TEMPORANEAMENTE IMPEDITO, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE DI ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 34

(MOZIONE DI SFIDUCIA)

01. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E ASSESSORE.
04. LA MOZIONE E' PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' ALLEGATA ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
06. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.
07. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.

ART. 35

(DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI)

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE DA IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SINDACO ED AI CONSIGLIERE ANZIANO; IL

TERMINE PER IL RINNOVO DELLA GIUNTA COMUNALE DECORRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI.

ART. 36

(DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE)

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 37

(REVOCA DEGLI ASSESSORI)

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO, COMUNICATA ALL'INTERESSATO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI.

02. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO.

ART. 38

(COMPETENZE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO, GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

04. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICANO GLI SCOPI E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

05. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

06. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

07. AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED AD APPROVARE TRANSAZIONI.

08. FISSA L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVI I CASI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL SINDACO.

09. REGISTRA GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 39

(ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA)

01. GLI ASSESSORI SOVRAINTENDONO AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI, SULLA SCORTA DELLA DELEGA RICEVUTA DAL SINDACO.
02. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI AGLI ASSESSORI E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.
03. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO AD ESERCITARE LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO, SONO CHIAMATI AD ESERCITARLE SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.
04. LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DEVONO ESSERE DISCIPLINATE DA REGOLAMENTO.

ART. 40

(ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO TRE MEMBRI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI ESPRESSI IN FORMA PALESE ECCETTO QUANDO LA FORMA SEGRETA E' RICHIESTA DALLA LEGGE.
03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI A RIFERIRE, SENZA DIRITTO AI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI, I PROFESSIONISTI ED I CONSULENTI INCARICATI DAL COMUNE.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.
06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI.

ART. 41

(FUNZIONI DEL SINDACO)

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.
02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE BUROCRATICHE.
03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

ART. 42

(COMPETENZE DEL SINDACO)

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE;

FISSA L'ORDINE DEL GIORNO DELLA GIUNTA E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA; FISSA L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO SE CONVOCATO SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI O DI PROPRIA INIZIATIVA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E D'URGENZA;

G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

I) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI VERSO I DIPENDENTI DEL COMUNE, SALVO QUELLI RISERVATI DALLA LEGGE AD ALTRI ORGANI, E NE RIFERISCE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA ADUNANZA;

L) PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON ALTRI ENTI;

M) PUO' SOSPENDERE L'EFFICACIA DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

N) HA FACOLTA' DI DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI ED AI DIPENDENTI COMUNALI NEI LIMITI IN CUI E' CONSENTITO DALLA LEGGE;

O) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI;

P) FORMA IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E NE DA' PUBBLICITA';

Q) INVIA ALLA POPOLAZIONE LA RELAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMUNE;

R) DETERMINA L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;

S) STIPULA I CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE;

T) ATTRIBUISCE LA QUALIFICA DI MESSO NOTIFICATORE;

U) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO;

V) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE.

ART. 43

(VICE SINDACO)

01. E' VICE SINDACO L'ASSESSORE DESIGNATO A TALE FUNZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. IL VICE SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

TITOLO 03

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 44

(LIBERE FORME ASSOCIATIVE)

01. IL COMUNE VALORIZZA GLI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI, DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE E SOCIALI SVOLTE NEL TERRITORIO COMUNALE.

02. GLI UTENTI DEI PREDETTI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN ORGANISMI DI GESTIONE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE LE FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE CON RELAZIONE.

04. AGLI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA POSSONO ESSERE EROGATE INCENTIVAZIONI, SIA SOTTO FORMA DI CONCESSIONI IN USO GRATUITO DELLE STRUTTURE CHE CON APPOSITE EROGAZIONI E/O CON ALTRE AGEVOLAZIONI.

05. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA SU ISTANZA DEGLI INTERESSATI LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO. SI INTENDONO PER ASSOCIAZIONI ANCHE I GRUPPI CHE TUTELINO ED AFFERMINO LE OCCASIONI DI PARI OPPORTUNITA'.

06. ESSE COMUNICANO AL SINDACO IL CALENDARIO DELLE LORO ATTIVITA'.

07. SONO CONSIDERATI ORGANISMI PREMINENTI NEL TERRITORIO QUELLI PREPOSTI ALLA SALVAGUARDIA DEL PERPETUARSI DELLE TRADIZIONI CULTURALI ED ALLA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA DELLE COMUNITA'.

ART. 45

(DIRITTO DI INTERROGAZIONE)

01. I CITTADINI E GLI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA COMUNALE ED AI SINGOLI ASSESSORI, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERROGAZIONE.

03. L'ORGANO INTERROGATO E' TENUTO A DARE RISPOSTA SCRITTA ENTRO TRENTA GIORNI.

ART. 46

(DIRITTO DI CONSULTAZIONE)

01. IL COMUNE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. CONSULTA LA POPOLAZIONE, O PARTE DI ESSA, ANCHE MEDIANTE QUESTIONARI.

03. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEI PIANI COMMERCIALI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

05. IL SINDACO PUO' INDIRE ASSEMBLEE DI TUTTA LA POPOLAZIONE PER DIBATTERE ARGOMENTI DI PUBBLICO INTERESSE E PER L'ESAME DI INIZIATIVE PUBBLICHE.

ART. 47

(DIRITTO DI PETIZIONE)

01. I CITTADINI E GLI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI DI INTERESSE GENERALE AGLI ORGANI

DELL'AMMINISTRAZIONE, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI OD ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

03. L'ORGANO E' TENUTO A DARE RISPOSTA ENTRO SESSANTA GIORNI.

ART. 48

(DIRITTO DI INIZIATIVA)

01. I CITTADINI RESIDENTI POSSONO AVANZARE AL SINDACO PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE.

02. IL SINDACO TRASMETTE LE PROPOSTE AGLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI ENTRO TRENTA GIORNI.

03. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN QUINTO DEGLI ELETTORI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

04. LA PROPOSTA DEVE ESSERE REDATTA NELLA FORMA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI CUI SI CHIEDE L'ADOZIONE E DEVE ESSERE INDICATA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

05. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

A) REVISIONE DELLO STATUTO;

B) TRIBUTI E BILANCIO;

C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';

D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI PROPONENTI.

ART. 49

(PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA)

01. L'ORGANO COMPETENTE ESAMINA LA PROPOSTA DI INIZIATIVA DEI CITTADINI ENTRO SESSANTA GIORNI. OVE NON SI PROVVEDA ENTRO I TERMINE

DI CUI INNANZI, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA, A SECONDA DELLA RISPETTIVA COMPETENZA.

02. SE LA PROPOSTA ATTIENE AD ATTO DI COMPETENZA DEL SINDACO E QUESTI NON PROVVEDA SU DI ESSA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRIMO COMMA, SI INTENDE NON ACCOLTA.

ART. 50

(REFERENDUM)

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' DI INTERESSE GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI

STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO TRIENNIO.

03. SONO ELETTORI DEL REFERENDUM I RESIDENTI CHE RAGGIUNGONO ALLA DATA DELLA CONSULTAZIONE, L'ETA' DI SEDICI ANNI.

04. IL REFERENDUM E' PROMOSSO DA UN QUINTO DEL CORPO ELETTORALE O DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. IL REGOLAMENTO FISSA I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

06. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' ACCOLTO SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

07. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM L'ORGANO COMPETENTE PER LA MATERIA OGGETTO DI REFERENDUM E' TENUTO A PROPORRE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

ART. 51

(PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO)

01. L'ESAME DELLE PRATICHE DI EGUAL NATURA SEGUE L'ORDINE DI PROTOCOLLAZIONE, FATTO SALVO SPECIFICO MOTIVATO CONTRARIO ORDINE SCRITTO DAL SINDACO, DA UNIRE AGLI ATTI.

02. IL CITTADINO CHE NE ABBAIA INTERESSE HA DIRITTO DI OTTENERE INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI.

03. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA, ALL'INTERNO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA.

04. DELL'AVVIO DI OGNI PROCEDIMENTO E' DATA NOTIZIA PER ISCRITTO AI SOGGETTI AI QUALI IL CONSEGUENTE ATTO AMMINISTRATIVO E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI; LA LEGGE ELENCA I CASI IN CUI L'AVVISO PREDETTO PUO' ESSERE OMESSO.

ART. 52

(PUBBLICITA' DEGLI ATTI)

01. IL CITTADINO HA DIRITTO DI ESAMINARE E DI OTTENERE COPIA, PREVIO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI RICERCA E DEI COSTI DI RIPRODUZIONE, DI TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE SIANO PUBBLICI.

02. PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRIMO COMMA NON SONO PREVISTE PARTICOLARI FORMALITA'; L'ISTANZA PUO' ESSERE PROPOSTA ANCHE VERBALMENTE LIMITATAMENTE ALLA RICHIESTA DI VISIONE DEGLI ATTI: SONO FATTE SALVE LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO.

03. QUANDO, PER ESIGENZE DI SERVIZIO, NON SIA POSSIBILE EVADERE LA RICHIESTA CON IMMEDIATEZZA, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, CON BIGLIETTO SOTTOSCRITTO, COMUNICA ALL'ISTANTE IL GIORNO E L'ORA IN CUI POTRA' RITIRARE QUANTO RICHIESTO.

04. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE SONO TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

TITOLO 04

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO 01

BUROCRAZIA

ART. 53

(PRINCIPI)

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICO E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AGLI EVENTUALI DIRIGENTI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E' ESERCITATA DAL SEGRETARIO COMUNALE IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

ART. 54

(SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, OLTRE ALLE COMPETENZE DI CUI ALLA LEGGE, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI TUTTI I DIPENDENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA'.

02. CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI,

PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

03. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO COMUNALE:

A) PREDISPONE I PROGRAMMI AI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZA IL PERSONALE E LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI;

C) ORDINA I BENI E SERVIZI, NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA, EVENTUALMENTE ANCHE DELEGANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI;

D) LIQUIDA LE SPESE REGOLARMENTE ORDINATE ED IMPEGNATE CON LA PROCEDURA DETERMINATA DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DANDONE CONTESTUALE COMUNICAZIONE AL SINDACO;

E) ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA O DELEGATA LA COMPETENZA;

F) EMANA TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

- G) VERIFICA TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI;
- H) VERIFICA L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTI;
- I) LIQUIDA I COMPENSI E LE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE, REGOLAMENTO O DA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, CON LE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- L) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI D'INCASSO, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
- M) ROGA I CONTRATTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ENTE, QUANDO TALE COMPITO NON SIA STATO AD ALTRI ATTRIBUITO DALLA LEGGE O DA PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA;
- N) PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI CON COMPITO DI VERBALIZZAZIONE; SE INCOMPATIBILE E' SOSTITUITO DA UN COMPONENTE DELL'ENTE, NOMINATO DAL PRESIDENTE.

ART. 55

(PERSONALE)

- 01. OGNI DIPENDENTE E' RESPONSABILE DEL SERVIZIO CUI E' PREPOSTO.
- 02. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI NEL RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.
- 03. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E LOCALI.
- 04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:
 - A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
 - B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;
 - C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SVOLTI DAL PERSONALE;
 - D) L'ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;
 - E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.
- 05. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE. PUO' ATTRIBUIRE ALLE FIGURE APICALI DEI DIVERSI SETTORI AMBITI GESTIONALI CHE COMPORTANO RESPONSABILITA' CONNESSE A QUALIFICHE FUNZIONALI DIVERSE DA QUELLA RIVESTITA AL FINE DI RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO DELLA MAGGIORE FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE SECONDO PRINCIPI AI PROFESSIONALITA'.
- 06. IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON COMUNI VICINIORI O ALTRI ENTI PER UNA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO A PARTICOLARI SERVIZI.

ART. 56

(COLLABORAZIONI ESTERNE)

- 01. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE POSSONO ESSERE STIPULATE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', NEI LIMITI DI CUI AL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE.

ART. 57

(ALBO PRETORIO)

01. LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, GLI ATTI, E QUANT'ALTRO DEVE ESSERE PORTATO A CONOSCENZA AI CITTADINI E' RESO PUBBLICO MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.

02. LE PUBBLICAZIONI SONO ANNOTATE IN APPOSITO REGISTRO.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE OD UN DIPENDENTE DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

CAPO 02

FUNZIONAMENTO

ART. 58

(GESTIONE DEI SERVIZI)

01. I SERVIZI GESTITI DAL COMUNE SONO DISCIPLINATI DA APPOSITA NORMATIVA DI CARATTERE REGOLAMENTARE, SIA IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DELLE METODOLOGIE DI CONDUZIONE CHE IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER LA COPERTURA DEI COSTI.

02. LE MODALITA' DI GESTIONE SONO STABILITE, TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UNO STUDIO DAL QUALE VENGANO TRATTE LE SOLUZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MIGLIOR RAPPORTO TRA RISULTATI E COSTI.

03. DETTO STUDIO E' REALIZZATO DAL SEGRETARIO COMUNALE O, QUANDO PARTICOLARI ESIGENZE LO RICHIEDONO, DA CONSULENZA ESTERNA SPECIALIZZATA.

ART. 59

(UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE)

01. I RAPPORTI TRA I VARI UFFICI E VERSO L'ESTERNO POSSONO ESSERE INTRATTENUTI MEDIANTE L'IMPIEGO DI MEZZI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI ANCHE NON COMPORTANTI LA FORMA SCRITTA.

02. IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO POTRA' ADOTTARE DISPOSIZIONI IN DEROGA AL DISPOSTO DEL COMMA CHE PRECEDE.

03. LA FORMA SCRITTA E' SEMPRE ADOTTATA QUANDO E' RICHIESTA DALLA LEGGE A PENA DI NULLITA' DELL'ATTO.

ART. 60

(FLESSIBILITA')

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEVE CONSENTIRE E PREVEDERE LA MOBILITA' INTERNA TEMPORANEA DEL PERSONALE TRA UFFICI, SERVIZI, SETTORI, ANCHE DI AREE DIVERSE, QUANDO SI MANIFESTINO CARICHI DI LAVORO ANOMALI.

02. L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' INTERNA TEMPORANEA E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE; E' DISPOSTA ANCHE SENZA FORMALITA'.

TITOLO 05

CONTROLLO INTERNO

ART. 61

(REVISORE DEI CONTI)

01. LA REVISIONE DEI CONTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE.
02. IL REVISORE DEI CONTI, OVE RICONTRI IRREGOLARITA' SUGLI ATTI COMPIUTI, NE DA' AVVISO ALL'ORGANO DA CUI DIPENDE L'AREA DAL QUALE L'ATTO PROMANA, CHIEDENDO DI APPORTARVI LE NECESSARIE CORREZIONI, CHE ESPRESSAMENTE INDICA, IN TEMPI CONGRUI.
03. OVE NON SI OTTEMPERI ALLA RICHIESTA E NEGLI ALTRI CASI DI GRAVI IRREGOLARITA', IL REVISORE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.
04. IL REVISORE DEI CONTI HA DIRITTO DI ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE; NON PUO' ESSERGLI OPPOSTO SEGRETO ALCUNO, SALVO QUELLI POSTI DALLA LEGGE IN MODO INDEROGABILE.

TITOLO 06

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 62

(REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO.
02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ANCHE DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, PER LA ULTERIORE DURATA DI GIORNI QUINDICI.
03. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE NORMATIVA E PRASSI, SE ED IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

ART. 63

(ATTESTAZIONE DEGLI ATTI)

01. SE E' ADOTTATO UN ATTO IN FORMA NON SCRITTA QUANTO COMPIUTO DOVRA' ESSERE ALTRIMENTI ATTESTATO, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

ART. 64

(COMPUTO DEI TERMINI)

01. IN TUTTI I RAPPORTI CON IL COMUNE I TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI SONO COMPUTATI CON LE MODALITA' INDICATE IN QUESTO ARTICOLO.
02. NEL COMPUTO DEI TERMINI SI ESCLUDONO IL GIORNO E L'ORA INIZIALI.
03. I GIORNI FESTIVI SI COMPUTANO NEL TERMINE.
04. SE IL GIORNO DI SCADENZA E' FESTIVO LA SCADENZA E' PROROGATA DI DIRITTO AL PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO.